



IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

Ermanno DE FRANCISCO	Presidente f.f.
Eugenio MELE	Componente, relatore
Fabio MATTEI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in appello proposto dal concorrente Casablanca Domenico, titolare della licenza di concorrente/conducente n. 375831, rappresentato e difeso dall'avv. C. Francesco Currò, del Foro di Messina, con domicilio in Santa Teresa di Riva, via Francesco Crispi, n. 283;

avverso la sentenza del Giudice Sportivo n. 32/15, emanata l'11 novembre 2015, con la quale è stata irrogata all'attuale appellante la sanzione della sospensione delle licenze per 90 giorni e l'ammenda di € 1000.

FATTO

Il presente ricorso in appello è proposto dal ricorrente indicato in epigrafe e si dirige contro la sentenza del giudice sportivo anch'essa indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento del deferimento del P.M., ha condannato lo stesso all'ammenda di 1000 euro e alla sospensione della licenza per giorni 90.

La sentenza motiva la sua decisione con il fatto che il ricorrente era ben al corrente della differenza della camme, che a prescindere dal suo livello, è sempre contraria alla fiche di omologazione, mentre le affermazioni che il tutto sia solo una manovra contro di lui resta solo una dichiarazione senza alcuna allegazione di prova.

L'appellante, che non risulta abbia depositato la cauzione necessaria all'appello, presenta i seguenti motivi di diritto:



Mancato esame dei motivi addotti dal ricorrente sulla predisposizione del pezzo dell'auto, dovendo essere necessario un esame del meccanismo di predisposizione e non essendo possibile trarre il tutto dalla gara;

2) Travisamento dei fatti in quanto il ricorrente ha solo specificato che la modifica della camme era solo minimale.

3) Per non avere il giudice sportivo preso in considerazione il fatto denunciato dal ricorrente di una manovra contro di lui;

4) Per non essere stata ritenuta conforme alla fiche la doppia ventola installata sulla vettura;

5) Per non essere stati valutati i meriti di particolare sportività del ricorrente.

Il tribunale all'udienza del 25 gennaio 2016 rinvia la trattazione della causa in attesa di conoscere dall'ufficio amministrativo se è stata versata la cauzione.

Perviene successivamente la rinuncia all'appello da parte del ricorrente sig. Casablanca, con richiesta di esenzione del deposito cauzionale.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2016, presente solo la procura federale, che si oppone alla richiesta esenzione del deposito cauzionale.

DIRITTO

Il Collegio prende atto della rinuncia all'appello proposta dall'appellante con l'atto indicato in narrativa.

Non può però accogliere l'istanza dal medesimo presentata di esenzione dal pagamento della cauzione, in quanto la rinuncia è intervenuta dopo che il Collegio ha esaminato il ricorso ed ha anche effettuato ricerche in ordine al fatto se fosse stato o meno versata la cauzione relativa all'appello.

P. Q. M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe,

dà atto della rinuncia all'appello;



Automobile Club d'Italia

SPORT condanna l'appellante al versamento del deposito cauzionale, fissato in €
1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Il Presidente f.f.

Il Relatore

Il Segretario